

ESENTE



20355-18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

STEFANO PETITTI - Primo Presidente f.f. -
FRANCESCO TIRELLI - Presidente Sezione -
ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
ADRIANA DORONZO - Consigliere -
ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere -
ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere -

DISCIPLINARE
MAGISTRATI

Ud. 17/07/2018 -
PU

R.G.N. 6702/2018
Cass. 20355
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6702-2018 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato (omissis)

- **ricorrente** -

contro

360
18

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- resistente -

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, depositata il 16/01/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/07/2018 dal Consigliere ENZO VINCENTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI
SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati (omissis) e (omissis) per l'Avvocatura
Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza del 16 gennaio 2018, la Sezione disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) ha dichiarato il
dott. (omissis) responsabile dell'illecito disciplinare di cui agli
artt. 1 e 2, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 (e
successive modificazioni), con condanna alla sanzione della perdita di
anzianità di mesi due, assolvendolo, invece, dall'illecito disciplinare di
cui alla lett. g) del citato art. 2, comma primo, per esser rimasto
escluso l'addebito.

2. - Il dott. (omissis) era stato incolpato perché, quale sostituto
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e
componente del gruppo specializzato in delitti contro minori, donne e
soggetti deboli, mancando ai doveri di diligenza, laboriosità ed
equilibrio, aveva gravemente e inescusabilmente violato le

prescrizioni di legge in tema di iscrizione delle notizie di reato e compimento delle relative indagini.

In particolare, in quanto assegnatario del procedimento riguardante le violenze cagionate nelle date 7 settembre 2014, 12 novembre 2014 e 13 dicembre 2014 da (omissis) alla convivente (omissis), con lesioni costali e facciali ogni volta prognosticate guaribili in giorni trenta, il dott. (omissis) si limitava ogni volta, ricevuto il fascicolo relativo al primo dei suddetti episodi e poi le informative degli altri, ad emettere l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p., omettendo (rispetto al primo episodio) "qualsiasi attività investigativa ed ogni prudenziale iniziativa circa l'aggravamento della misura (arresti domiciliari) cui era sottoposto il (omissis)"; "non curandosi affatto" (rispetto al secondo episodio) "della esigenza cautelare espressamente segnalata dalla p.g."; persistendo (rispetto al terzo episodio) "nel descritto atteggiamento trascurato e rinunciatario, omettendo anche in questo caso di adottare qualunque iniziativa".

In tal modo, l'incolpato aveva recato un danno ingiusto alla (omissis) "lasciata alla mercé del convivente e del suo pervicace comportamento lesivo", come peraltro descritto nella richiesta di rinvio a giudizio ... concernente il successivo omicidio del 3 febbraio 2015" della medesima (omissis)

3. - La Sezione disciplinare, nell'assolvere l'incolpato dall'illecito di cui alla lett. g) del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 (per non aver esso violato alcuna prescrizione di legge, avendo tempestivamente iscritto nell'apposito registro i procedimenti assegnatigli, "definendoli con sollecitudine, previa qualificazione giuridica delle condotte", non oggetto di valutazione in sede disciplinare), ha ritenuto comunque di poter configurare l'ipotesi di un fatto disciplinarmente rilevante "anche nel caso in cui nell'agire del magistrato non sia ravvisabile violazione di legge".

3.1. - In particolare, il giudice disciplinare ha reputato sussistente la violazione, da parte del dott. (omissis) "di un fondamentale dovere di diligenza", che va "calato nel quadro dei valori costituzionali e declinato con specifico riferimento sia alla rilevanza degli interessi coinvolti, che alla gravità del pericolo concreto al quale questi possono essere esposti", così da imporre al magistrato non già una "burocratica osservanza di regole formali", bensì di "attivarsi, nei limiti della cornice organizzativa nella quale la sua funzione è inserita, affinché questi valori siano tutelati anche oltre il dettato delle norme codicistiche".

In tal senso si è affermato che, a fronte della reiterazione di notizie di reato per episodi particolarmente violenti del (omissis) in danno della (omissis) (come si evinceva dalle informative della p.g.) - e sebbene: la qualificazione di detti episodi, successivi alla condanna dello stesso (omissis) per il reato di maltrattamenti, non consentiva "iniziative cautelari"; per il delitto di evasione erano stati iscritti autonomi procedimenti assegnati ad altro magistrato; per l'aggravamento della misura restrittiva restava titolare il p.m. che aveva proceduto nelle indagini per il reato di cui all'art. 572 c.p. -, il dott. (omissis) avrebbe dovuto, comunque, "attivarsi all'interno del suo ufficio affinché venisse posto rimedio a tale situazione" e, quindi, "sensibilizzare gli organi di raccordo interno affinché venissero prese le iniziative del caso", senza arrestarsi allo "stretto necessario che gli era demandato dalla formale titolarità dei fascicoli riguardanti le lesioni, evidentemente confidando sull'assunzione delle opportune iniziative da parte di altri colleghi del suo ufficio".

Atteggiamento, questo, che - ha ancora osservato il giudice disciplinare - non poteva più giustificarsi a fronte della reiterazione dei gravi episodi di violenza nel novembre e, soprattutto, nel dicembre 2014, "quando era ormai evidente che la misura degli arresti domiciliari era assolutamente inadeguata a salvaguardare le

esigenze cautelari”, senza che, però, “nessuna iniziativa volta al suo aggravamento veniva coltivata dal suo ufficio”, avendo mancato il dott. (omissis) di interloquire con il Procuratore aggiunto o con lo stesso collega titolare del procedimento che avrebbe consentito di formulare al giudice una richiesta urgente di aggravamento della misura cautelare in atto.

3.2. - La Sezione disciplinare ha, dunque, ritenuto che integrasse la violazione del dovere di diligenza, da cui è derivato un danno alla persona offesa, “l’omessa adozione di qualsiasi iniziativa, pur nella dimostrata consapevolezza di un quadro allarmante e di un pericolo crescente per l’incolumità della (omissis), giacché tutte e tre le aggressioni erano state operate dal (omissis) e che gli episodi di novembre e dicembre “non si sarebbero verificati laddove dopo il fatto del 7 settembre il (omissis) fosse stato ristretto in carcere”; di qui, “il nesso di causalità tra il mancato rispetto della regola deontologica e i danni subiti dalla persona offesa”.

3.3. - Il giudice disciplinare ha, infine, escluso la scarsa rilevanza del fatto, pregiudizievole del prestigio dell’ordine giudiziario dinanzi all’interessata e alla collettività, “resa consapevole dell’intera vicenda all’esito della tragica fine delle (omissis)”, considerando, poi, sul piano della determinazione della sanzione, “l’ampiezza dell’arco temporale per il quale si è protratta l’omissione ascritta al dott. (omissis)

(omissis) unitamente alla reiterazione degli episodi che avrebbero dovuto imporre un suo diverso atteggiamento”.

4. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il dott. (omissis) (omissis) affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria.

Ha depositato memoria di costituzione il Ministro della giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, contestando le ragioni del ricorso, del quale chiede sia dichiarata l’inammissibilità o sia rigettato.

In prossimità dell'udienza il Ministro della giustizia ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1 e 2, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La Sezione disciplinare avrebbe fondato la propria decisione in base ad una motivazione intrinsecamente contraddittoria ed illogica, giacché, per un verso, ha escluso ogni addebito quanto alla tempestiva iscrizione e definizione dei procedimenti penali assegnati al esso (omissis) concernenti gli episodi di violenza del (omissis) in danno della (omissis) mentre, per altro verso, ha ritenuto sussistente l'illecito disciplinare per violazione del dovere di diligenza, nonostante, però, abbia escluso che la qualificazione giuridica degli episodi anzidetti consentisse iniziative cautelari e ritenuto, invece, che la richiesta di aggravamento della misura degli arresti domiciliari fosse di pertinenza del p.m. titolare del procedimento per il reato di cui all'art. 572 c.p., là dove, poi, neppure il p.m. titolare del procedimento per il reato di evasione, reiterato dal (omissis) aveva formulato richiesta di aggravamento della misura degli arresti domiciliari.

Peraltro, il giudice disciplinare non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che l'incolpato non aveva alcun "obbligo di controllo, ovvero di sorveglianza ... sull'operato degli altri colleghi assegnatari dei vari procedimenti penali circa la gestione delle richieste di aggravamento della misura cautelare a carico del (omissis) (omissis) e nessun "protocollo organizzativo interno all'ufficio di appartenenza ... imponeva regole da seguire, ovvero comportamenti o prassi da attuare, in casi come quello (in) oggetto".

Dunque, la sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità disciplinare "senza peraltro specificare le regole precauzionali, proprie di quel modello di agente, dallo stesso violate".

1.1. - Il motivo è inammissibile quanto alla denuncia di violazione di legge e infondato nel resto.

1.1.1. - Le veicolate censure non prospettano, invero, alcuna violazione di norme giuridiche, giacché non è dato ravvisare, nell'articolazione del motivo, critiche in ordine all'applicazione *in iure* del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 o che facciano risaltare un vizio di sussunzione del fatto ascritto disciplinarmente al dott. (omissis) nell'ipotesi di illecito normativamente prevista; le doglianze, nel loro complesso, si orientano, piuttosto, a denunciare vizi motivazionali della sentenza impugnata.

1.1.2. - Vizi che non è dato riscontrare nell'apparato argomentativo che sorregge la decisione della sezione disciplinare, la quale - in sintonia con la struttura dell'illecito di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, che poggia anzitutto sulla condotta, dolosa o colposa, di violazione dei doveri imposti al magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni, dall'art. 1 e, tra questi, anche del dovere di diligenza - si snoda secondo un percorso che è ben lungi dal palesarsi illogico o contraddittorio, cogliendo, anzitutto, la necessità di riempire il dovere di diligenza, tramite il quale (ma non solo) il magistrato è tenuto ad adempiere all'attività funzionale, di un contenuto non solo formalistico o "burocratico", esaurentesi nel mero rispetto delle prescrizioni di legge nel disbrigo degli affari assegnati (nelle specie, quelle concernenti l'avviso di chiusura delle indagini, ex art. 415-bis c.p.p., in relazione ai tre episodi di aggressione violenta del (omissis) in danno della (omissis)), ma coerente con l'esigenza di tutela effettiva dei beni/interessi che quegli stessi "affari" implicano, a tal fine

richiedendosi, nello specifico contesto dell'organizzazione dell'ufficio, un'attivazione opportuna, sollecita e fattiva, sebbene pur sempre calibrata rispetto alla situazione, fattuale e giuridica, contingente.

Di qui, pertanto, l'ulteriore non illogica, né contraddittoria, inferenza del giudice disciplinare sul fatto che il dott. (omissis) titolare dei procedimenti relativi a dette aggressioni (verificatesi a distanza, l'una dall'altra, di contenuti lassi temporali: settembre, novembre e dicembre 2014), avrebbe dovuto attivarsi oltre il mero adempimento ex art. 415-bis c.p.p., rendendo edotto della situazione di pericolo in cui versava la (omissis) (che risultava particolarmente evidente dalle informative della p.g. e di cui l'incolpato era pienamente consapevole) anzitutto (e comunque) il Procuratore aggiunto o, finanche, lo stesso sostituto procuratore assegnatario del fascicolo concernente il reato di maltrattamenti nei confronti della medesima (omissis) per il quale reato al (omissis) era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, al fine di sollecitare l'adozione di una misura restrittiva più grave.

Non solo una tale condotta era imposta dalla contingenza del caso, ma è lo stesso ricorrente (in altra parte dell'atto di impugnazione: p. 19) ad evidenziare come l'organizzazione del gruppo " (omissis) ", costituito all'interno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, prefigurava (all'epoca dei fatti: 2014) l'opportunità di una assegnazione allo stesso sostituto procuratore di reati in qualche modo connessi o attinenti a vicende tra loro correlabili, con ciò postulando una circolarità di informazioni all'interno dello stesso "gruppo".

Cadono, quindi, anche le doglianze con le quali si lamenta, per un verso, la configurazione, da parte della Sezione disciplinare, di un "obbligo di controllo, ovvero di sorveglianza" dell'incolpato sull'operato degli altri colleghi e, per altro verso, la mancata individuazione delle "regole precauzionali" violate da parte dello

stesso dott. (omissis); obblighi che la sentenza impugnata non ha inteso affatto affermare, mettendo in risalto solo quale avrebbe dovuto essere, nell'ambito dello stesso contesto organizzativo dell'ufficio e in ragione delle specificità del caso, la condotta doverosa e del tutto omessa, in assenza di "qualunque iniziativa" che opportunamente avrebbe dovuto essere adottata dal medesimo dott. (omissis)

2. - Con il secondo mezzo è dedotta erronea applicazione della legge penale in relazione al ritenuto nesso di causalità e l'evento e degli artt. 1 e 2, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al nesso causale tra comportamento e danno.

La Sezione disciplinare avrebbe mancato di specificare quale fosse la "legge scientifica o pratica" fondante il nesso causale tra la condotta, di natura omissiva, dell'incolpato, integrante la violazione del dovere di diligenza, "ed il triste evento occorso", ossia "l'ingiusto danno alla persona offesa Sig.ra (omissis) costituito dall'essere stata vittima dell'omicidio commesso dal (omissis) ", omettendo altresì di considerare che la posizione di garanzia nei confronti della vittima era stata assunta non dall'incolpato, "bensì dai magistrati che avevano proceduto a richiedere e ad applicare la misura cautelare e da coloro che, successivamente agli episodi di evasione dagli arresti domiciliari, omettevano di richiedere ed applicare l'aggravamento della misura cautelare in atto", mentre esso (omissis) non avrebbe potuto assumere iniziative cautelari, come, del resto, riconosciuto (quindi, contraddittoriamente con l'affermazione di responsabilità) dallo stesso giudice disciplinare.

Peraltro, nonostante il documento organizzativo, all'epoca vigente, del gruppo " (omissis) " prevedesse la trasmissione delle notizie di reato al Procuratore o ai Procuratori

aggiunti coordinatori, nonché l'opportunità di interventi per identificare notizie di reato "che attengono a vicende, per natura e riferimenti soggettivi, connessi o comunque tra gli stessi relazionabili, al fine di assicurare la loro assegnazione al medesimo P.M.", "nessun intervento di coordinamento veniva posto in essere da parte del Procuratore Aggiunto".

Sicché, la Sezione disciplinare non avrebbe indicato "alcun concreto elemento in base al quale un eventuale intervento del dott. (omissis) presso il procuratore aggiunto avrebbe evitato il danno ingiusto subito dalla vittima, poiché da un lato non vi era alcuna disposizione in tal senso nel piano organizzativo dell'ufficio di procura e poiché, quand'anche la segnalazione dei tre procedimenti penali dei quali era titolare fosse stata formulata, non era affatto conseguente né che venisse richiesto un aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari pendente, né che il giudice avrebbe concesso la misura custodiale in carcere".

2.1. - Il motivo, nella sua complessiva articolazione, non può trovare accoglimento.

2.1.1. - In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 configurano fattispecie di illecito cosiddetto di evento, per le quali, non diversamente da quanto si verifica nell'ambito del diritto penale, la consumazione non si esaurisce con la condotta tipica, ma esige la verifica di un concreto accadimento lesivo, in danno del soggetto passivo, che costituisca la conseguenza diretta, voluta o comunque prevista dall'agente, dell'azione o dell'omissione vietate.

Ne consegue che, ai fini dell'integrazione dell'illecito contestato, è necessario che la condotta non si esaurisca con la violazione dei doveri di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006, ma che arrechi anche un "ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti" (tra

le altre, Cass., S.U., 15 febbraio 2011, n. 3669; Cass., S.U., 27 novembre 2013, n. 26548).

Gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare, pertanto, sono: l'esercizio delle funzioni; un comportamento che violi uno (o più) dei doveri elencati dall'art. 1; un ingiusto danno o un indebito vantaggio ad una delle parti arrecato da tale comportamento; il nesso di causalità tra comportamento ed evento, costituito dal danno o vantaggio anzidetti (Cass., S.U., 12 marzo 2015, n. 4954), tale, dunque, che l'evento costituisca conseguenza diretta dalla condotta vietata disciplinarmente (Cass., S.U., 22 aprile 2013, n. 9691).

In particolare, il nesso di causalità tra condotta ed evento, in ragione della morfologia dell'illecito disciplinare e di tale sua precipua natura, che investe direttamente il piano personale del soggetto interessato, nella sua estrinsecazione professionale, dovrà, al pari di quello concernente la materia dell'illecito penale, essere indagato e accertato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica e in forza della regola di funzione "oltre il ragionevole dubbio" e non già in base alla regola probatoria della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", che attiene allo *standard* di cd. certezza probabilistica dell'illecito civile.

Ciò in quanto, a differenza della responsabilità civile, ove rileva piuttosto il profilo della riparazione del pregiudizio patito dal danneggiato e, quindi, dell'allocazione del costo ad esso relativo, in ambito disciplinare (mutuandosene la *ratio* da quello penalistico, sul quale specifico ambito, tra le molte, Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 578) la causalità si incentra, come detto, sempre e comunque sulla condotta dell'agente.

2.1.2. - La sentenza impugnata si sottrae alle doglianze di parte ricorrente non avendo infranto i principi innanzi ricordati, né avendo esibito una motivazione intrinsecamente viziata in termini di illogicità e contraddittorietà.

La Sezione disciplinare, infatti, alla stregua di un giudizio di fatto (quale è quello sull'accertamento del nesso eziologico tra condotta ed evento) ad essa riservato, ha evidenziato come tra la condotta di violazione del dovere di diligenza del dott. (omissis) ("omessa adozione di qualsiasi iniziativa, pur nella dimostrata consapevolezza di un quadro cautelare allarmante e di un pericolo crescente per l'incolumità della (omissis)": p. 9 sentenza) e il danno, ingiusto, patito dalla persona offesa, ossia le lesioni personali arrecate alla (omissis) dal (omissis) dopo l'episodio di aggressione del 7 settembre (pp. 9/10 sentenza; ciò che, peraltro, evidenzia come parte ricorrente non abbia colto, con le censure, l'effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che ha individuato il "danno ingiusto" in detti episodi violenti - verificatesi nel novembre e dicembre 2014 - e non già nell'omicidio della stessa (omissis) avvenuto il successivo febbraio 2015), sussistesse il nesso causale, posto che le lesioni anzidette non si sarebbero verificate ove "il (omissis) fosse stato ristretto in carcere" all'esito dell'iniziativa che avrebbe dovuto assumere lo stesso dott. (omissis)

Tale giudizio ipotetico, a carattere controfattuale e in termini di ragionevole certezza ("oltre ogni ragionevole dubbio"), che ha portato il giudice disciplinare a reputare che la condotta (ipotetica ed omessa da parte del dott. (omissis)) di attivazione opportuna presso il Procuratore aggiunto e/o il collega titolare del procedimento per il reato di maltrattamenti a carico del (omissis) avrebbe condotto all'emissione, nei confronti di quest'ultimo, di un provvedimento cautelare più grave degli arresti domiciliari (ossia la restrizione in carcere), è sufficientemente supportato, in modo non implausibile, dalla dettagliata descrizione delle informative della p.g. sulla gravità delle aggressioni in danno della (omissis) e dal conseguente e correlato convincimento sul (già rilevato) "quadro cautelare allarmante" e sul "pericolo crescente per l'incolumità della (omissis)".

Per il resto, le doglianze, oltre a postulare, esse stesse contraddittoriamente (come messo in evidenza in sede di scrutinio del motivo che precede) l'assenza di raccordi organizzativi interni all'ufficio di Procura tali da non consentire iniziative diverse da quelle formalmente assunte dall'incolpato, sono orientate a fornire una lettura delle emergenze probatorie divergente da quella del giudice disciplinare, in tal modo surrogandosi inammissibilmente all'apprezzamento di merito ad esso unicamente riservato.

3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione ed erronea applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2006.

La Sezione disciplinare non avrebbe adeguatamente apprezzato, nella scelta della sanzione, "le documentate capacità professionali del dott. (omissis) nell'esercizio della sua lunga carriera giudiziaria".

3.1. - Il motivo è infondato.

In disparte la stessa non pertinente indicazione della norma asseritamente violata (l'art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2006, che elenca soltanto le sanzioni disciplinari e regola il caso di concorso di più illeciti, che non è rilevante nella specie), occorre rilevare, anzitutto, che la sanzione irrogata al dott. (omissis) è quella della perdita dell'anzianità per mesi due, quale sanzione prevista in correlazione stretta con il tipo di illecito ad esso contestato, ossia, a mente dell'art. 12, comma, 2, dello stesso citato d.lgs., i "comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti".

Inoltre, detta sanzione è stata irrogata nel suo minimo edittale di due mesi (art. 8 del medesimo d.lgs.), con la conseguenza che non avrebbe potuto aversi una graduazione ancora più favorevole per l'incolpato.

4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 109 del 2006, nonché inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 522 c.p.p., per omessa correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza.

La sentenza impugnata avrebbe ritenuto come illecito disciplinare un fatto diverso da quello contestato nel capo di incolpazione, non essendo ivi possibile individuare "alcun specifico comportamento che avrebbe integrato il generale dovere di diligenza", tale da essere ritenuto addirittura fattore determinante della morte della vittima, non ravvisabile, tantomeno, nella condotta omissiva di "non avere avvertito il procuratore aggiunto e gli altri sostituti titolari di procedimenti connessi a quelli assegnati al dott. (omissis) delle ulteriori condotte di lesioni poste in essere dal (omissis) contro la (omissis)".

4.1. - Il motivo è infondato.

Giova rammentare che, nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, non solo la modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione tra l'addebito contestato e quello diverso ritenuto in sentenza, si ha soltanto quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito (Cass., S.U., 27 aprile 2017, n. 10415), ma la stessa individuazione della condotta addebitata, cui deve essere correlata l'affermazione di colpevolezza, non va necessariamente operata con esclusivo riferimento a quanto specificamente indicato nel capo d'incolpazione, dovendo altresì considerarsi il complesso degli elementi aggiuntivi portati a conoscenza dell'incolpato e sui quali egli è stato posto nelle condizioni di difendersi (tra le altre, Cass., S.U., 23 dicembre 2009, n. 27290).

Ciò posto, in disparte la non pertinenza, rispetto alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata, della censura che individua, nella specie, il "danno ingiusto" di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, nella morte della (omissis) (a seguito dell'omicidio del febbraio 2015), mentre questo - come detto - è da configurarsi nelle lesioni patite da quest'ultima a seguito degli episodi violenti del novembre e, soprattutto, del dicembre 2014, la contestazione individua non solo la serie delle aggressioni perpetrate dal (omissis) e gli adempimenti, in ossequio solo formale alle prescrizioni di legge, dell'incolpato, ma a ciò contrappone l'assenza di "qualunque iniziativa" da parte del dott. (omissis) così da evidenziare la necessità di una necessaria attivazione del magistrato, in rapporto alla gravità della contingente situazione, a carattere non solo prettamente burocratico.

In tale contesto, già evidenziante l'omissione radicale oggetto di rimprovero disciplinare, il ricorrente - nonostante in sentenza si riportino tutte le scansioni del procedimento disciplinare, anche con l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze sui profili organizzativi dell'ufficio - non ha affatto dedotto di non esser stato posto in condizioni di difendersi, né che le precisazioni proprio in punto di rapporti organizzativi all'interno dell'ufficio non siano mai state rappresentate e portate a sua conoscenza nel corso dell'istruttoria.

5. - Il ricorso va, dunque, rigettato, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, sussistendone i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. in ragione del peculiare atteggiarsi della vicenda sostanziale.

PER QUESTI MOTIVI


rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni
Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018.

Il Consigliere estensore




Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 3.1.LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Paciotti



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina PACIOTTI

